



COMUNE DI IRGOLI

ORGANI DI GOVERNO
UFFICIO DEL SINDACO
Ordinanza N. 18 del 25/09/2023

Oggetto: Ordinanza disciplina circolazione stradale partecipazione figuranti a cavallo processione in onore di San Michele 01/10/2023

Allo scopo di consentire lo svolgimento della processione religiosa con la partecipazione dei figuranti a cavallo e gli astanti a piedi in Onore di San Michele Arcangelo, che si terrà il giorno 01 ottobre 2023 a partire dalle ore 09:00 partendo dal Sagrato della Chiesa di San Nicola, sino a riportare il Santo al Santuario campestre di San Michele Arcangelo per la celebrazione della Santa Messa e dei festeggiamenti in suo onore,

Vista la comunicazione pervenuta in data 21.09.2022, assunta al protocollo gen. nr. 5306 del 21.09.2023, presentata dal sig. PORCU Mauro nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, residente in Irgoli (NU) in OMISSIS, civico OMISSIS Priore pro tempore del comitato organizzatore dei festeggiamenti in Onore di San Michele Arcangelo,

Visto l'art. 115 del CDS c. 1 lettera a);

Visti gli artt. 5 comma 3° e 7 del nuovo C.D.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di esecuzione.

Vista la deliberazione della G.M. n. 30 del 12.04.2012;

Vista l'ordinanza sindacale n. 17 del 09 maggio 2012;

Visto l'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n° 773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n° 635);

ORDINA

che il giorno 01 ottobre 2023 dalle ore 09:00 fino al passaggio del corteo che accompagnerà il Santo nell'omonima Chiesa Campestre, la sospensione della circolazione e il divieto di sosta degli autoveicoli nelle sotto elencate vie, per il passaggio del carro trainato dai buoi che trasporta la statua, dei figuranti a cavallo e degli astanti a piedi partendo:

- Sagrato Chiesa di San Nicola;
- Via Santa Croce;
- Via C. Soro: tratto di strada dall'intersezione con la via Santa Croce sino all'intersezione con la Piazza San Giuseppe;
- Piazza San Giuseppe;
- via Roma;
- via Vitt. Emanuele;
- Piazza San Francesco;
- via Funtana Manna sino ad accompagnare il Santo presso la Chiesa Campestre San Michele.

DISPONE

Che il Comitato Organizzatore dei festeggiamenti in collaborazione con le forze dell'ordine tutte dovrà sia coadiuvare all'allontanamento dei cavalieri una volta conclusa la processione, sia garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992 n° 285) e dal suo Regolamento di esecuzione; ed in particolare:

- dovrà essere rispettato il percorso suddetto;
- i cavalieri dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento contenute nel disciplinare adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n°30 adottata dalla Giunta Comunale in data 12.04.2012, in particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo a formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e degli stessi partecipanti.
- È severamente vietato transitare sui marciapiedi o altre zone riservate al passaggio dei pedoni;

Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla cerimonia.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per il diritto dei terzi e con espresso obbligo da parte dei cavalieri di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivanti dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della cerimonia, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo C.D.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco

Irgoli, 25/09/2023

PORCU IGNAZIO